

Legge regionale 24 novembre 1980 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete.

Art. 2

Al fine di assicurare l' intesa sugli obiettivi della programmazione regionale e sugli indirizzi generali che il Consiglio regionale del Veneto assegna all' Istituto regionale per le Ville Venete, l' Assessore competente in materia di beni culturali partecipa all' elaborazione di essi per quanto riguarda gli interventi da attuare nel territorio del Friuli - Venezia Giulia.

(1)

Sul documento stralcio relativo ai suddetti obiettivi ed indirizzi come sopra elaborati si pronuncia la Giunta regionale.

Il documento approvato dalla Giunta viene trasmesso alla Regione Veneto per le determinazioni di competenza.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015